



## DECRETO

, nato in MALI il , ha impugnato il provvedimento del , notificato il , reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona sez. Padova che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli, in audizione amministrativa, ha dichiarato di essere nato a Marena nella regione di Kayes e di essersi trasferito a Bamako all'età di 10 anni, dove andava a vivere con il padre. Egli ha dichiarato che la propria famiglia è di fede musulmana e di aver conosciuto a scuola dei ragazzi cristiani coi quali iniziava ad andare in chiesa ogni domenica; di aver riferito al padre nel 2010 di volersi convertire al cristianesimo e che il padre si opponeva, iniziando ad aggredirlo, rifiutandosi di pagargli la retta scolastica, sequestrandogli il motorino e non dandogli ogni tanto da mangiare. Il ricorrente ha dichiarato che questa situazione si protraeva per 6 anni, fino a quando nel 2016 veniva colpito dal padre al volto di notte mentre dormiva, risvegliandosi in ospedale. Egli ha dichiarato di aver quindi deciso di lasciare il paese su consiglio del fratellastro, per sfuggire alle minacce di morte del padre.

Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto la vicenda narrata dal ricorrente era apparsa generica, contraddittoria e poco credibile sotto diversi profili.

Il ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza e insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero il diritto di asilo costituzionale.

L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Presidente della Commissione depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.

In data si è tenuta l'audizione giudiziale del ricorrente.

○○○

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la

legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*” (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e “*per quanto possibile*” documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'ideale motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012 e Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

L'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che,

rispetto allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarità.

Inizialmente, e fino al 5.10.2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, il sistema era completato dalla protezione umanitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non avesse accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti “*gravi motivi di carattere umanitario*” dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”, ossia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello *status* di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.

Il sistema veniva modificato, a decorrere dal 5.10.2018, dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che abrogava l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con dei permessi di soggiorno c.d. “speciali” da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. “protezione speciale”).

Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D. Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-*bis*) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-*quater*).

Il legislatore, dunque, sostituiva la clausola “aperta” contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative, pur mantenendo il connotato della residualità di tali forme di protezione.

Secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., le innovazioni di cui si è appena dato conto avrebbero trovato applicazione soltanto alle domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, ossia dopo il 5.10.2018.

Senonché l'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

In particolare, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (previsto dall'art. 19 comma 1.1. introdotto dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110 ) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita *“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”*, tenuto conto *“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità (ex plurimis Cass. 4455/2018).

Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.

Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in *“gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”*, mentre la

formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di “*condizioni di salute di particolare gravità*” [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

Ed ancora, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell’art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di “*grave*” (e non più solo “*eccezionale*”) “*calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza*” ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-*bis*, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].

Il legislatore, infine, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 che si sono elencate in precedenza e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all’art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest’ultima figura una norma di raccordo secondo cui la Commissione che, pur negando la protezione internazionale, ritiene sussistenti i presupposti per l’applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

Per quanto riguarda l’applicazione temporale della nuova disciplina sopra delineata, l’art. 15 del d.l. n. 130/2020 prevede che le modifiche apportate si applichino “*anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile*”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.

L’inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018. Ne consegue che la domanda di protezione umanitaria presentata dal ricorrente dovrà essere valutata alla luce della normativa sopravvenuta.

Da ultimo, occorre rilevare che alla luce delle recenti modifiche normative, si può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo ex art. 10 comma 3 Cost. continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.

○○○

Nel merito, alla luce dei fatti narrati e del percorso di catecumenato intrapreso dal ricorrente non appena giunto in Italia, non si ha motivo di dubitare della genuinità della fede cristiana del ricorrente e del fatto che questi provenga, quindi, da una famiglia di fede mussulmana.

Ciononostante, si condivide il giudizio espresso dalla Commissione nel provvedimento impugnato in ordine alla scarsa credibilità delle minacce che il ricorrente afferma di aver subito dal padre di fronte alla comunicazione di volersi convertire al cristianesimo.

Ed invero il ricorrente ha narrato di aver riferito al padre di volersi convertire al cristianesimo nel 2010 e di aver vissuto con lui fino al 2016 ovvero fino a quando una notte il padre lo feriva a tal punto che veniva ricoverato al pronto soccorso. Ciò posto, non appare credibile il timore espresso dal ricorrente per l'ipotesi di rimpatrio di essere ucciso dal padre, posto che egli non solo non ha narrato di alcun specifico episodio di minaccia od aggressione ai suoi danni da parte dell'uomo in sei anni di convivenza, ma considerato altresì il fatto che egli non ha dato una spiegazione plausibile del perché il padre un bel giorno l'abbia ferito durante la notte, nonostante prima di quel giorno non si siano verificati episodi particolari che potessero far ritenere motivato tale gesto.

Il ricorrente appare, inoltre, contraddirsi dapprima affermando che le aggressioni iniziavano nel 2010 dopo aver parlato al padre della sua volontà di diventare cristiano, e successivamente affermando invece che le aggressioni erano cominciate nel 2016 dopo aver detto al padre di volersi battezzare, salvo poi ulteriormente riferire che le aggressioni erano cominciate nel 2012. Inoltre dalle fonti si apprende che in Mali viene tutelata la libertà di religione e che anche se la religione islamica è prevalente, viene praticata una versione dell'Islam relativamente tollerante ([https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20201016\\_Mali\\_ReportAgentiPersecuzioneProfiliRischio.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20201016_Mali_ReportAgentiPersecuzioneProfiliRischio.pdf)).

Alla luce dei profili di genericità riscontrati non appare, quindi, fondato il timore per il ricorrente di essere ucciso dal padre in caso di rimpatrio.

Ne consegue che nello specifico non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, posto che appare infondato, per le ragioni espresse, il timore manifestato dal ricorrente di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine a causa della religione.

Deve, inoltre, essere rigettata anche la domanda di protezione sussidiaria.

Quanto ai requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 d.lgs. 251/2007 essi devono escludersi nel caso di specie, stante da un lato la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di

subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e, dall'altro lato, l'impossibilità di ritenere fondato il rischio per il medesimo di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine da parte del padre, attesa l'impossibilità di superare i dubbi scaturenti dalla narrazione del ricorrente, non avendo lo stesso specificato tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda e dovendo dunque confermare l'assenza di attendibilità e credibilità già censurata dalla Commissione in sede di diniego.

Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria ... dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

Se questa è la regola, è tuttavia possibile *"in via eccezionale"* considerare provata l'esistenza della minaccia giacché *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (sentenza 17.2.2009, causa n. C-465/2007, *Elgafaji c. Paesi Bassi*; sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*, con specifico riferimento alla definizione di conflitto armato interno; cfr. Cass. n. 8281/2013).

Per quanto concerne la nozione di “*conflitto armato interno*”, la Corte di Giustizia ha chiarito che “*in assenza di qualsivoglia definizione ... la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati*” e che pertanto “*la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”, con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, “*la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona*” e non è nemmeno necessario che “*tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ... che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall’altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all’ipotesi del conflitto armato interno (cfr. Cass. 14006/2018).

Essa non può dirsi sussistente nel caso di specie, non ravvisandosi in Kayes la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati.

Per quanto concerne il Mali, va ricordato in generale che in tale Paese scoppiò un conflitto nel gennaio 2012, quando i ribelli touareg del Movimento Nazionale per la Liberazione dell’Azawad (MLNA) si sollevarono contro il governo centrale di Bamako per ottenere l’indipendenza di tale

regione storica, che è estesa circa 800.000 km<sup>2</sup> sopra l'antica città di Timbuktu e include Gao e Kidal.

Ad essi si unirono poi i gruppi jihadisti Ansar Dine, il Movimento per l'unificazione e la jihad nell'Africa Occidentale (MUJAO) e Al Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM), e, unitamente a queste organizzazioni, il MLNA conquistò le grandi città del nord del Paese, ossia Kidal, Gao e Timbuktu, dichiarando in data 6.4.2012 unilateralmente l'indipendenza dell'Azawad.

In seguito, i gruppi terroristici soppiantarono in parte il MLNA e per arrestare la loro avanzata a partire dal gennaio 2013 la Francia inviò le proprie truppe nell'ambito dell'operazione Serval e intervennero due missioni internazionali, una dell'ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale) denominata MISMA (Mission internationale de soutien au Mali) e una dell'ONU denominata MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali).

Nel giugno 2013 il governo di transizione del Mali sottoscrisse con due organizzazioni tuareg, il MLNA e l'Alto Consiglio per l'unità dell'Azawad (HCUA) un accordo preliminare all'elezione presidenziale e alle trattative di pace (accordo di Ouagadougou) e ad agosto 2013 venne eletto Presidente della Repubblica Boubacar Keita.

Nell'agosto 2014 la Francia ha iniziato una seconda missione contro il terrorismo, denominata "operazione Barkhane" che copre più paesi (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad) ma ha l'epicentro delle operazioni nel Mali settentrionale, e una delle basi permanenti a Gao.

Il governo ristabilì progressivamente la sua autorità nelle regioni settentrionali e proseguì il dialogo con i ribelli, anche con l'aiuto dell'Algeria e dell'ONU, che sfociò in due accordi, nel maggio 2015 con una coalizione di gruppi armati che sosteneva il governo nel preservare l'unità territoriale del Mali ma chiedeva riforme in campo economico e sociale (c.d. "Piattaforma") e a giugno 2015 con i ribelli tuareg, riuniti nel c.d. "Coordinamento dei Movimenti dell'Azawad" (CMA).

Gli accordi di pace prevedevano la messa in opera di unità miste composte da combattenti delle parti aderenti con il compito di mantenere la sicurezza nelle regioni settentrionali, denominate meccanismo operativo di coordinamento; tali unità si sono progressivamente stabilite a Gao (febbraio 2017), Kidal e Timbuktu (maggio 2018).

Tra il 2015 e il 2017, nonostante gli accordi di pace sottoscritti, i gruppi armati della Piattaforma e del Coordinamento si sono affrontati per il controllo di Kidal, e hanno siglato un accordo definitivo di cessazione delle ostilità il 20.9.2017. Nel suo rapporto del marzo 2019, il Segretario

generale dell'ONU ha sottolineato che nell'anno 2018 sono cessate completamente le ostilità tra i gruppi armati firmatari degli accordi di pace, ma un nuovo rapporto dell'ONU di maggio 2019 dà atto di tensioni tra il Coordinamento e i gruppi daossahak affiliati al MSA che sono degenerati in scontri il 4.5.2019 e il 12.5.2019 a Talataye, nella regione di Gao.

Secondo il rapporto di giugno 2020, la situazione di sicurezza del Mali continua a rimanere complessa al nord del Paese e in progressivo deterioramento al centro a causa dell'attività dei gruppi estremisti violenti e della violenza intercomunitaria. Lo stato d'emergenza, dichiarato per la prima volta nel 2015 a seguito dell'attacco all'hotel Radisson Blu di Bamako, è stato prorogato dal governo maliano fino al 30 ottobre 2020. Le regioni del centro del Mali, in cui vive il 30% della popolazione del Paese, sono diventate le più pericolose per i civili, nel 2019 in tali zone si sono verificati la maggioranza degli attacchi dei gruppi armati e il primo semestre del 2020 conferma ancora la tendenza di aumento e intensificazione del conflitto in questa zona, così come delle violazioni dei diritti umani. Secondo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), solo nel primo trimestre del 2020, circa 300 vittime civili sono state registrate nel Paese africano, con un aumento del 90% rispetto al trimestre precedente.

Passando all'analisi delle due fonti degli episodi di violenza, va ricordato che i **gruppi terroristici** a suo tempo vennero esclusi dagli accordi di pace e, dopo essere stati dispersi nelle regioni settentrionali a causa dell'intervento militare francese, si ricostituirono e si stabilirono nel centro del Paese.

A partire dal 2015, hanno cominciato ad essere interessati da attacchi jihadisti anche le regioni meridionali e hanno fatto la loro comparsa anche l'ISIS, che opera principalmente lungo la frontiera con il Niger, e il Fronte di Liberazione della Macina (FLM, detto anche Katiba Macina), che è considerato un alleato di Ansar Dine, recluta principalmente tra i giovani di etnia peul, ha sede nella regione di Mopti ed è attivo nelle regioni centrali del Mali.

Nel marzo 2017, AQMI, Ansar Dine, Katiba Macina e Al Mourabitoune (organizzazione in cui si sono fusi il MUJAO e il Battaglione Al-Mulathamun) hanno annunciato la loro fusione nel Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani (GSIM, in arabo Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), che opera prevalentemente nel nord e nel centro del Mali.

Secondo talune fonti, il GSIM e l'ISIS, pur appartenendo ad entità concorrenti, in alcune occasioni hanno formato e possono formare delle alleanze puntuali. Nel marzo e aprile 2020, una serie di scontri tra questi due gruppi per il controllo delle aree e delle rotte del traffico nella

regione di Mopti hanno aggiunto un nuovo livello di complessità alla situazione della sicurezza del Mali.

Nell'ambito del contrasto al terrorismo, oltre alla missione Barkhane, di cui si è dato conto sopra, assume particolare rilievo anche l'operato del G5 Sahel, una forza congiunta degli eserciti di Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad inviata dall'ONU con l'obiettivo di contrastare i gruppi jihadisti e la criminalità transnazionale organizzata, nonché la diffusione delle armi.

Nel 2020, inoltre, la risposta militare e securitaria è stata intensificata e alcuni paesi europei, fra cui l'Italia, si sono impegnati militarmente a fianco della Francia nella neonata missione Takouba, con la previsione di un dispiegamento progressivo di forze armate nella regione del Sahel a partire dall'estate 2020, tramite un'unica struttura militare di comando. Anche l'Unione africana ha annunciato che dispiegherà temporaneamente una forza di 3.000 uomini nella regione occidentale del Sahel per tentare di contrastare l'avanzata dei gruppi armati locali, soprattutto islamisti.

Le organizzazioni terroristiche continuano ad essere una minaccia costante per la pace in Mali e pongono in essere frequenti attacchi contro le forze di sicurezza maliane e internazionali, che prendono il nome di "attacchi asimmetrici", in quanto avvengono utilizzando delle tecniche di guerra non convenzionali.

Secondo il rapporto del Segretario Generale di giugno 2020, gli attacchi terroristici sono rimasti la principale minaccia nel Mali settentrionale e centrale, concentrandosi principalmente nelle regioni di Gao, Kidal e Timbuktu a nord e di Mopti e Ségou al centro. La maggior parte degli attacchi sono stati attribuiti o rivendicati da GSIM o dallo Stato islamico nel Grande Sahara. Nel febbraio 2020, riconoscendo la gravità della situazione securitaria in Sahel e dell'equilibrio generalmente favorevole alle forze islamiste, il presidente maliano ha dichiarato l'intenzione di aprire al dialogo con i gruppi jihadisti. A marzo, il GSIM ha posto il ritiro delle truppe internazionali come condizione per trattare con il governo.

Il rapporto periodico di giugno 2020 del Segretario generale dell'ONU conferma la tendenza degli anni precedenti, in cui gli attacchi asimmetrici sono stati più numerosi nelle zone settentrionali del Mali, ma la parte del paese numericamente più colpita da questi episodi è il centro del paese. Ancora una volta, la tecnica più utilizzata è quella dell'ordigno esplosivo e le zone centrali del Paese sono quelle in cui il ricorso a questo tipo di tecnica è stata la più frequente. Il numero di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati contro forze nazionali e internazionali sono aumentati durante il 2020, in particolare contro le forze di difesa e di sicurezza nazionali

nel centro e le forze di MINUSMA nel nord del paese. Fra marzo e giugno del 2020, MINUSMA e le forze internazionali sono stati colpiti da 26 attacchi asimmetrici, di cui 15 nella regione di Mopti, 6 a Kidal, 1 a Ménaka, 1 a Timbuktu e 3 a Gao. Nel precedente trimestre di riferimento, un totale di 22 attacchi contro MINUSMA aveva causato la morte di 43 peacekeepers. Le forze di difesa e di sicurezza maliane sono state prese di mira in 49 attacchi, risultanti nella morte di 67 soldati e 86 feriti, con gli attacchi più mortali nella regione di Gao. Vi è stato inoltre un aumento del numero di vittime in incidenti esplosivi che hanno coinvolto civili, con sei incidenti che hanno ucciso quindici civili e feriti quattordici in tutto il Mali, rispetto a nove incidenti che hanno ucciso dieci civili e ferito otto altri nel periodo precedente.

Sotto altro profilo, si registrano nelle regioni settentrionali (Gao e Ménaka) anche dei combattimenti tra i gruppi terroristici (ISIS) e dei gruppi armati che hanno firmato l'accordo di pace (GATIA e MSA), che sono presi di mira dalle organizzazioni terroristiche anche nei video di propaganda; in uno di questi, diffuso a dicembre 2018, viene rappresentata l'esecuzione di dieci persone presentate come combattenti della coalizione GATIA-MSA, in un video di febbraio 2019, sono descritti come "apostati" dall'ISIS, che invita la popolazione locale a combatterli.

Le organizzazioni jihadiste si rendono responsabili di numerose violazioni dei diritti umani, come l'esecuzione di persone accusate di aver collaborato con le forze di sicurezza governative, l'installazione indiscriminata di ordigni esplosivi improvvisati, stupri, omicidi di personale appartenente alle forze di sicurezza nazionali e internazionali, turbamento del processo elettorale e imposizione ai civili della legge islamica e di tribunali straordinari che non rispettano i principi in materia di giusto processo.

Violazioni dei diritti umani nel contesto di operazioni antiterrorismo sono commesse anche dalle **forze di sicurezza maliane** (esecuzioni stragiudiziali e arresti arbitrari, a volte con contenuto violento) e dai gruppi armati membri della Piattaforma e del Coordinamento (esecuzioni sommarie, tortura e reclutamento di bambini soldato).

Secondo un recente aggiornamento trimestrale pubblicato da MINUSMA, dall'inizio del 2020 alla fine di marzo, le forze di difesa e di sicurezza nazionali maliane – tra cui alcune che operano nell'ambito della forza congiunta G5 Sahel – hanno commesso 119 esecuzioni extragiudiziali, 32 sparizioni forzate e 116 arresti arbitrari. Secondo i dati ONU, nel trimestre marzo-giugno 2020, le forze armate nazionali sono state coinvolte in 95 violazioni dei diritti umani che hanno portato alle cifre di almeno 34 civili giustiziati e 53 sparizioni forzate nelle regioni Mopti e Ségou. A luglio

2020, l'esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Mali ha invitato il governo a porre fine alle gravi violazioni dei diritti umani commesse dai militari, affermando che le uccisioni di civili non sono eventi isolati, ma fanno parte di un modello crescente e inquietante in cui le forze armate maliane perpetrano impunemente gravi violazioni dei diritti umani.

Per quanto concerne la **violenza intercomunitaria**, occorre ricordare che nelle zone centrali del Paese convivono le etnie peul, bambara e dogon e in alcuni villaggi vi è una suddivisione in quartieri che corrisponde a tali etnie. I peul sono tradizionalmente pastori, mentre i bambara – il maggior gruppo etnico del Mali – e i dogon – che vivono non lontano dalla frontiera con il Burkina Faso – sono dediti maggiormente all'agricoltura. Nella regione di Mopti si registra una contrapposizione tra peul e dogon da una parte e peul e bambara dall'altra, mentre nella regione di Ségou il contrasto è tra peul e bambara, e tali scontri sono causati dalle dispute sulla proprietà terriera e dalla scarsità delle risorse.

I gruppi terroristici hanno sfruttato ed esacerbato tali tensioni, concentrando i loro sforzi di reclutamento sulla comunità peul, sfruttando le frustrazioni legate all'aumento del brigantaggio, alla corruzione del governo e le tensioni sulla terra e sulle fonti d'acqua. Ciò ha portato alla recrudescenza delle tensioni con i bambara e i dogon e alla comparsa di gruppi di autodifesa su base etnica, stante la presenza molto debole delle forze di sicurezza nazionali. Nel 2014 sono comparsi i dozos, delle confraternite di cacciatori tradizionali che sono riconoscibili per i loro tradizionali abiti da caccia e seguono un corso di iniziazione di diversi anni; essi sono composti principalmente da persone di etnia bambara, ma registrano nei loro ranghi anche soggetti di etnia malinké e bozo. Sono attivi nel circondario di Djenné (Mopti) e hanno iniziato ad organizzarsi in gruppi di autodifesa per proteggere i loro villaggi dai gruppi islamisti armati.

Successivamente, nel 2016 è stato creato il gruppo Da Na Ambassagou per difendere la comunità dogon contro gli attacchi dei gruppi jihadisti legati al predicatore peul Amadou Koufa, fondatore di Katiba Macina; la milizia conta 5.000 uomini, dispone di una quarantina di campi nei paesi dogon, più precisamente nei circondari di Koro, Douenza, Bandiagara e Bankass (Mopti). Parrebbe che il gruppo si sia scisso a luglio 2018 in due fazioni, una guidata da David Tembine che ha sottoscritto un patto di non aggressione con i gruppi armati peul e un'altra che resta diretta dal capo di stato maggiore Youssouf Toloba. Nel settembre 2018, il gruppo ha siglato con il governo maliano un cessate il fuoco e ha iniziato i colloqui per il disarmo; nondimeno, in data 24.3.2019, a seguito del massacro di un centinaio di vicini fulani, il governo ha proceduto

con decreto a sciogliere Da Na Ambassagou, ma il gruppo ha rifiutato di essere smantellato, invocando la persistenza dell'insicurezza.

Infine, nel maggio 2018, nella regione di Mopti, è stata creata una milizia di autodifesa peul denominata Alleanza per la salvezza del Sahel (ASS), con l'obiettivo di difendere con le armi la popolazione peul del Mali e del Burkina Faso contro i dozos che operano nella regione; ad essa si affiancano i gruppi di autodifesa dei singoli villaggi, che sono composti da abitanti degli stessi e non hanno alcun legame con l'ASS.

La violenza interetnica tra i gruppi suindicati si registra soprattutto nei circondari di Koro e Bankass, nella regione di Mopti, ma non è l'unica; invero, vi sono scontri anche tra i touareg e gli arabi al nord del Paese, nella regione di Timbuktu.

Secondo il rapporto annuale 2020 di Human Rights Watch, nel 2019 sono stati uccisi più di 400 civili negli incidenti intercomunitari nel nord e nel centro del Mali. Da un lato, gli attori sono stati i gruppi di autodifesa e, dall'altro, le comunità peul, accusate di sostenere gli islamisti. Secondo UNHCR, le cifre per il 2019 sono aumentate rispetto al 2018, durante il quale oltre 300 persone sono state uccise nei conflitti tra gruppi di vigilanza e comunità sospettate di sostenere gruppi islamisti.

L'aggiornamento della Divisione dei diritti dell'uomo di MINUSMA riporta che nel primo trimestre del 2020, le milizie e altri gruppi di autodifesa (in particolare Dan Nan Ambassagou, i cacciatori tradizionali dozos e i gruppi di autodifesa Fulani) hanno compiuto 218 abusi dei diritti umani, ovvero il 39% di tutti i casi documentati. La maggior parte di questi abusi sono stati commessi nelle regioni di Mopti e Ségou.

La situazione dei diritti umani ha continuato a peggiorare, in particolare nel Mali centrale. Da marzo 2020 a maggio 2020 la missione MINUSMA ha documentato 535 violazioni dei diritti umani (esecuzione extragiudiziali, sparizioni forzate, rapimenti, arresto e detenzione arbitrari, torture distruzione di proprietà e saccheggi) e abusi, 412 in più rispetto al precedente periodo di riferimento, tra cui 275 abusi da parte di gruppi armati e 163 da parte delle forze armate nazionali. La maggior parte dei casi di violazioni dei diritti umani sono state segnalate nella regione di Mopti (241). Sono stati registrati anche casi a Bamako (112) e nelle regioni di Gao (10), Kayes (21), Kidal (44), Ménaka (31), Ségou (25), Sikasso (6) e Timbuktu (45).

Secondo il rapporto di giugno 2020 del Segretario Generale dell'ONU, vi sono stati almeno 143 incidenti o attacchi che hanno portato a violazioni dei diritti umani commessi dai gruppi di autodifesa peul e dogon, 23 attacchi condotti da gruppi di autodifesa peul hanno portato alla

morte di ottantadue persone di etnia dogon e 7 attacchi sono da attribuire ai cacciatori tradizionali dozos e hanno provocato la morte di ventisei persone di etnia peul. La milizia di Dan Nan Ambassagou ha continuato a reclutare forzatamente civili per rafforzare i suoi ranghi.

Anche con riferimento a questa tipologia di violenza, si registrano violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, che prendono di mira peul, touareg e arabi nel contesto di rappresaglie per presunti attacchi armati commessi da gruppi di queste etnie o per la loro sospetta complicità con i gruppi terroristici.

Il contesto complessivo di violenza che si è sin qui riassunto crea delle conseguenze non solo sui gruppi armati che si contrappongono, ma anche sulla **sicurezza dei civili**, che continuano ad essere vittime di violenze mirate e indirette soprattutto al centro del Mali.

Le statistiche mostrano che il 2019 è stato l'anno più mortale dall'inizio della crisi della sicurezza nel 2012: secondo i dati della ONG americana Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), sono stati registrati 1.870 morti a seguito dei conflitti in Mali nel 2019, dato leggermente aumentato rispetto al 2018 e doppio rispetto al 2017. Nel proprio focus sul Mali, Human Rights Watch riporta che più di 85.000 civili hanno lasciato le proprie case in seguito alle violenze occorse durante il **2019** ed in particolare a causa di incidenti legati all'esplosione di ordigni improvvisati e mine, ai conflitti interetnici, ad attacchi di gruppi estremisti così come della grande criminalità. L'esacerbazione delle violenze di genere e le gravi violazioni dei diritti umani hanno avuto conseguenze e impatto su circa 8,2 milioni di maliani (il 41% della popolazione).

Nel primo trimestre del 2020, le Nazioni Unite hanno documentato 232 incidenti di sicurezza in tutto il territorio nazionale e 598 violazioni e abusi dei diritti umani. La maggioranza degli episodi (181 su 232) sono stati perpetrati nel centro del paese, in particolare nelle regioni di Mopti e Ségou dove gli incidenti che hanno avuto un impatto diretto sulla situazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, hanno causato la morte di 380 persone, di cui l'82% (315 persone) nelle regioni di Mopti e Ségou. Nel periodo da ottobre a dicembre 2019 queste cifre sono aumentate del 61,21% rispetto alle violazioni e agli abusi documentati nel trimestre precedente (da ottobre a dicembre 2019), quando la divisione ha registrato 232 violazioni dei diritti umani e abusi con conseguente morte di almeno 119 persone.

La situazione d'insicurezza e gli attacchi dei gruppi estremisti nelle regioni settentrionali e centrali del Mali hanno inoltre determinato un significativo spostamento interno delle popolazioni e un altissimo numero di sfollati: secondo i dati forniti da *Displacement Tracking Matrix (DTM)*, il

numero degli sfollati interni è passato da 207.751 nel dicembre 2019 a 250.998 nell'aprile 2020, raggiungendo la cifra più alta dall'inizio del conflitto. La quasi totalità degli sfollati è dovuta all'insicurezza legata al conflitto e la maggioranza di essi sono donne e bambini. Il rapporto di OCHA del giugno 2020, individua come causa dell'aumento l'impennata di violenza e dei vari conflitti nelle regioni di Mopti, Ségou, Timbuktu, Gao e Ménaka e nella striscia di confine tra Mali, Burkina Faso e Niger.

Occorre infine sottolineare che il Mali sta attraversando un periodo politicamente turbolento: a partire da settembre 2019, il presidente Ibrahim Boubacar Keita, rieletto per un secondo mandato quinquennale nell'agosto 2018, ha dovuto affrontare un'ondata di critiche popolari. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del governo e mostrato il loro sostegno alla milizia di autodifesa dogon Dan Nan Ambassagou. Nel marzo e aprile dell'anno corrente si sono svolte le elezioni legislative per la scelta dei membri della nuova Assemblea Nazionale. Nonostante la presenza di 1.600 osservatori elettorali indipendenti, lo svolgimento delle elezioni legislative, conclusesi il 19 aprile 2020 ha provocato numerosi incidenti con un forte impatto sulla situazione dei diritti umani, incluso il rapimento del leader dell'opposizione, Soumaila Cisse nella regione di Timbuktu. In diverse località, sospetti jihadisti hanno impedito il voto o hanno costretto gli abitanti a boicottarlo.

All'inizio di maggio la Corte Costituzionale ha confermato il risultato delle elezioni, con la maggioranza dei seggi in parlamento vinti dal partito del presidente Keita. Nel corso delle ultime settimane di giugno, la piattaforma dei partiti di opposizione, leader religiosi, tra i quali spicca in modo particolare l'imam Mahmoud Dicko, ex presidente dell'Alto Consiglio islamico (HCI), e membri della società civile hanno costituito il "Movimento del 5 giugno – Raggruppamento delle forze patriottiche" (M5-Rfp) e hanno dato il via a una serie di manifestazioni di protesta per chiedere le dimissioni del presidente Keita, accusato di corruzione e debole leadership, e lo scioglimento della neoeletta Assemblea.

Con un gesto di apertura nei confronti dei manifestanti, il presidente Ibrahim ha annunciato lo scioglimento della Corte Costituzionale e la nomina di nuovi giudici. La piazza chiede anche lo scioglimento del Parlamento e la formazione di un governo di transizione, il cui primo ministro dovrà essere scelto dal movimento. Secondo le fonti consultate, durante le manifestazioni antigovernative i manifestanti si sono scontrati con le forze statali nella capitale di Bamako e sono state riportate numerose vittime. Durante due giorni di violenza, i manifestanti hanno anche preso di mira le infrastrutture statali, tra cui l'assemblea nazionale, i media statali e i ponti.

In data 18.8.2020, un colpo di stato ha visto l'esercito prendere il controllo del paese in seguito all'arresto del presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita e del suo Primo Ministro Boubou Cissé.

Colpi di arma da fuoco sono scoppiati in due campi militari, situati rispettivamente a Nord e a Sud di Bamako, a Kati e a N'Tominkorobougou, e, al contempo, un alto funzionario della guardia nazionale è stato arrestato dagli ammutinati, mentre i convogli sono partiti per la capitale Bamako dove, quasi contemporaneamente, uomini armati hanno arrestato alti funzionari civili e militari, tra i quali i ministri delle finanze e degli interni, circondando le loro case.

La situazione è degenerata nell'arco dell'intera giornata e nella notte il presidente Keita ha annunciato le sue dimissioni nonché lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale e del Governo.

L'ex presidente, rilasciato dai militari il 27 agosto, ha lasciato il paese il 5 settembre per seguire delle cure negli Emirati Arabi Uniti.

A fine settembre 2020, all'esito dei colloqui, anche con i gruppi armati interessati a dare attuazione agli accordi del 2015, la giunta militare ha nominato un presidente, Bah N'Daou, un vice-presidente e un primo ministro, Moctar Ouane, che ha giurato in data 28.9.2020 e avrà diciotto mesi per organizzare le elezioni e completare la transizione verso un governo scelto dai cittadini.

L'ECOWAS, quindi, ha dichiarato di revocare le sanzioni adottate contro il Mali, in considerazione dei notevoli progressi compiuti verso una normalizzazione costituzionale e del sostegno al processo di pace.

Tanto premesso sulla situazione generale, con specifico riguardo alla **zona di Kayes**, da cui il ricorrente proviene, nel 2019 è stato registrato dall'ACLED un morto a causa degli episodi di violenza e dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite cinque episodi di violazione dei diritti umani e un attacco asimmetrico, senza ulteriori dettagli.

Il rapporto CEDOCA non riporta particolari episodi di violenza ricollegati ad attacchi da parte di gruppi terroristici, mentre l'ACLED quali episodi maggiormente significativi cita i seguenti:

- a) in data 30.11.2018 dei militanti di Katiba Macina hanno ucciso un doganiere e requisito un veicolo a Diema;
- b) in data 9.7.2019 dei sospetti militanti di Katiba Macina hanno attaccato una stazione di ranger a Dioumara, ferendo una donna, saccheggiando la struttura, incendiando tre veicoli e sequestrando l'equipaggiamento;

- c) in data 11.1.2020 dei sospetti militanti di Katiba Macina hanno attaccato un casello autostradale a Diema, mentre era presente almeno un gendarme, uccidendo a colpi d'arma da fuoco due operatori civili dei caselli;
- d) in data 8.4.2020 dei sospetti militanti del JNIM hanno attaccato la stazione delle guardie forestali a Sagabara-Moriba (circondario di Diema), bruciando un veicolo e sequestrando due motociclette;
- e) in data 9.4.2020 dei sospetti militanti del JNIM hanno attaccato la gendarmeria a Sebekoro (circondario di Kita), uccidendo un gendarme e ferendo seivamente un civile, bruciando l'edificio e un veicolo e sequestrando due motociclette;
- f) in data 9.4.2020 dei sospetti militanti del JNIM hanno attaccato la dogana e la caserma delle guardie forestali a Sanankoro (circondario di Kita), uccidendo un doganiere e bruciando le postazioni;
- g) in data 4.8.2020, dei militanti del JNIM hanno attaccato un checkpoint, una stazione della gendarmeria e un bar nella città di Sandare (circondario di Nioro), ferendo gravemente due gendarmi, bruciando i siti, un veicolo e una motocicletta e sequestrando armi.

[cfr. CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium), COI unit, *Mali; Situation sécuritaire*, 14 febbraio 2020, reperibile al link [https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi\\_focus\\_mali\\_situation\\_securitaire\\_20200214.pdf](https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_mali_situation_securitaire_20200214.pdf); HRW – Human Rights Watch, Mali, *Events 2019*, reperibile al link <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/mali>; MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Division des droits de l'homme et de la protection, *Note sur les tendances des violations et abus de droits de l'homme – 1er Janvier - 31 Mars 2020*, aprile 2020, reperibile al link [https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/note\\_trimestrielle\\_sur\\_les\\_tendances\\_des\\_violations\\_et\\_abus\\_des\\_droits\\_de\\_lhomme.pdf](https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/note_trimestrielle_sur_les_tendances_des_violations_et_abus_des_droits_de_lhomme.pdf); UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *OCHA Mali Rapport de situation - Dernière mise à jour: 17 juin 2020*, 17 giugno 2020, in <https://www.ecoi.net/en/file/local/2031696/Rapport+de+situation+-+Mali+-+16+juin+2020+%281%29.pdf>; UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Aperçu des besoins humanitaires 2020*, gennaio 2020, reperibile al link <https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2020>; UN OCHA – UN Office for the Coordination

of Humanitarian Affairs, *Mali: Plan de réponse humanitaire*, gennaio – dicembre 2019, reperibile al link: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>; UN Human Rights Council, *Mali security situation has reached critical threshold, warns UN human rights expert after visit*, 2 dicembre 2019, in <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25377&LangID=E>; EASO, *Mali Country Focus*, Dicembre 2018, punto 4.1.1., reperibile all'indirizzo [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_COI\\_report\\_Mali\\_Country\\_Focus\\_2018.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf); Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), [www.acleddata.com/data](http://www.acleddata.com/data); International Crisis Group *Database: Mali*, reperibile al link <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database>; International Crisis Group, *Mali: défaire le coup d'Etat sans revenir en arrière*, 21 agosto 2020, reperibile al link [https://www.crisisgroup.org/search?text=mali&lang=All&daterange=last\\_3\\_months&datefrom\\_month=January&datefrom\\_year=2020&dateto\\_month=January&dateto\\_year=2020&total\\_item=179](https://www.crisisgroup.org/search?text=mali&lang=All&daterange=last_3_months&datefrom_month=January&datefrom_year=2020&dateto_month=January&dateto_year=2020&total_item=179); Aljazeera, *Mali coup leaders open transition talks in Bamako*, 5 settembre 2020, reperibile al link <https://www.aljazeera.com/news/2020/09/mali-coup-leaders-open-transition-talks-bamako-200905144249430.html>; Reuters, *West Africa leaders say Mali junta must name a president by September 15*, 7 settembre 2020, reperibile al link <https://www.reuters.com/article/us-mali-security-ecowas/west-africa-leaders-say-mali-junta-must-name-a-president-by-september-15-idUSKBN25Y1DE>; Jeune Afrique, *Mali: Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Bamako pour Abu Dhabi*, 6 settembre 2020, reperibile al link <https://www.jeuneafrique.com/1040449/politique/mali-ibrahim-boubacar-keita-a-quitte-bamako-pour-abu-dhabi/>; Reuters, *West Africa leaders say Mali junta must name a president by September 15*, 7 settembre 2020, <https://www.reuters.com/article/us-mali-security-ecowas/west-africa-leaders-say-mali-junta-must-name-a-president-by-september-15-idUSKBN25Y1DE>; Dire, *Mali, l'attivista Kebé: "Lasciate fare ai militari, popolo si fida"*, 28 settembre 2020, in <https://www.dire.it/28-09-2020/508515-mali-lattivista-kebe-lasciate-fare-ai-militari-popolo-si-fida/>; LUISS Sicurezza Internazionale, *Mali: Moctar Ouane nominato primo ministro*, 28 settembre 2020, in <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/09/28/mali-moctar-ouane-nominato-primo-ministro/>; LUISS Sicurezza Internazionale, *Mali: ex ministro della Difesa nominato presidente*, 21 settembre 2020, in <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/09/21/mali-ex-ministro-della-difesa-nominato-presidente/>; Africa Rivista, *Mali, Ecowas revoca le sanzioni*, 7 Ottobre 2020, in <https://www.africarivista.it/mali-ecowas-revoca-le-sanzioni/174015/>; LUISS Sicurezza

Internazionale, *L'ECOWAS revoca le sanzioni contro il Mali*, 6 ottobre 2020, in <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/10/06/lecowas-revoca-le-sanzioni-mali/>; unhcr, *UNHCR position on returns to Mali – Update II*, July 2019, in <https://www.refworld.org/docid/5d35ce9a4.html>].

Pur dovendosi dare atto di un peggioramento della situazione di sicurezza nella Regione del Kayes, i dati sugli episodi di violenza e sul tasso di mortalità riportati inducono a ritenere che nella zona di provenienza del ricorrente non possa dirsi sussistente una situazione di conflitto armato, che arrivi a coinvolgere anche i civili, con conseguente rigetto della domanda di protezione sussidiaria anche ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007.

Quanto infine alla domanda di protezione umanitaria, ribadito quanto sopra in merito all'applicabilità retroattiva del d.l. n. 130/2020, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, posto che egli risulta lavorare con continuità dal 2018, e che attualmente sta svolgendo attività di lavoro in forza di un contratto la cui scadenza è prevista al 31/12/2021 ed in ragione del percorso di catecumenato avviato in Italia.

Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.

Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, dell'accoglimento soltanto della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e del fatto che i presupposti per la protezione umanitaria sono maturati soltanto in corso di causa.

Si provvederà con separato decreto all'ammissione del ricorrente ed alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato all'esito della presentazione della documentazione richiesta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da \_\_\_\_\_, e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;

compensa le spese di lite;

si riserva di liquidare il compenso del difensore del ricorrente, all'esito dell'integrazione richiesta con separato decreto.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 27/05/2021

Il Presidente  
dott. Maddalena Bassi